

L'ordinanza del Tribunale Civile di Salerno e la rimessione della Corte di Cassazione alle proprie Sezioni Unite

Antonio Annibali¹ - Alessandro Annibali² - Carla Barracchini³ - Francesco Olivieri⁴

¹ Professore Ordinario fr di Matematica Finanziaria, Attuario - Facoltà di Economia, Università degli Studi 'La Sapienza' di Roma - email: antonio.annibali@uniroma1.it, antonio.annibali@gmail.com, antonio.annibali@legalmail.it

² Ingegnere finanziario senior developer - EDWH expert - email: alexannibali@openaccess.it - Sito: www.attuariale.eu

³ Professore Associato di Matematica Finanziaria, Dipartimento di Ingegneria industriale, di Informatica e di Economia, Università degli studi de L'Aquila - email: carla.barracchini@ec.univaq.it

⁴ Attuario professionista - Consulente Tecnico di ufficio presso il Tribunale di Roma - email: olivierifrancesco@alice.it

Lo scopo del presente articolo è quello di effettuare un'analisi critica dei concetti tecnico-matematici presenti nei due documenti seguenti:

- **l'ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di Salerno** – Prima Sezione Civile – Giudice dott. Mattia Caputo - Causa civile iscritta al N.R.G. 9120/2022 – relativa al nuovo articolo **363-bis** del Codice di Procedura Civile, rubricato “**Rinvio pregiudiziale**”, introdotto dall'articolo 3, comma 27, lettera c) del Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, in base al quale articolo il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla **Corte di Cassazione** per la risoluzione di una **questione esclusivamente di diritto**, quando concorrono le seguenti condizioni:
 1. la questione è necessaria alla **definizione** anche parziale **del giudizio** e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
 2. la questione presenta gravi **difficoltà interpretative**;
 3. la questione è suscettibile di porsi in **numerosi giudizi**.
- **l'assegnazione** in data 6 settembre 2023 da parte della **Prima Presidente della Corte di Cassazione** – Giudice dott.ssa Margherita Cassano – della questione alle **Sezioni Unite**, per l'enunciazione di diritto. La Corte dovrà pronunciare, in pubblica udienza, con requisitoria scritta del Pubblico Ministero e con facoltà per le parti costituite di costituzione di brevi memorie, nei termini previsti dall'art. 378. Il **principio di diritto** enunciato dalla Corte sarà vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

L'ordinanza del Tribunale di Salerno e **l'assegnazione** della Prima Presidente della Corte di Cassazione sono allegate al termine del presente articolo.

A conclusione dell'articolo è stata riportata una bibliografia tecnica di riferimento riguardante testi classici e moderni di Matematica Finanziaria, nonché articoli di approfondimento su argomenti specifici. Sul sito www.attuariale.eu sono presentati sviluppi software di utilità.

Osservazioni tecnico-matematiche relative all'ordinanza del 19 luglio 2023 del Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – Giudice dott. Mattia Caputo

Pagina 4

Considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d. "alla francese", cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del

*La questione, posta dal Giudice, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, nel contratto di mutuo, del regime finanziario adottato per la stesura del piano di ammortamento risulta indipendente dalla presenza (o assenza) della specificazione, sempre in contratto, del T.A.N. e della modalità (metodologia) di ammortamento. Si rammenta che il regime finanziario attiene alla modalità di effettuazione dei calcoli, mentre la metodologia riguarda la strutturazione temporale di rimborso del prestito: i due aspetti possono essere abbinati tra loro, potendosi adottare il regime finanziario della capitalizzazione **composta**, oppure della capitalizzazione **semplice**, oppure di una qualsiasi altra capitalizzazione **polinomiale** (parabolica, cubica, ecc. ...) combinato, secondo il prodotto cartesiano, con ogni possibile metodologia di ammortamento ("alla francese", "all'italiana", "all'americana", "come mutuo puro", tutti con l'eventuale ulteriore specifica "alla tedesca"). La considerazione del T.A.N. non riguarda la problematica del regime finanziario: il Tasso Annuo Nominale (necessariamente accompagnato della specifica della convertibilità, la cui assenza ne inficerebbe l'applicabilità) è una base tecnica primaria indipendente dalla scelta del regime finanziario e della metodologia di ammortamento; è invece evidente che il TAE (Tasso Annuo Effettivo), equivalente al T.A.N. contrattuale, risulta dipendente dal regime finanziario adottato (salvo il caso di rata annuale e/o fissazione di un T.A.N. nullo).*

Pag. 6



Per quanto riguarda il problema delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” del contratto di mutuo, cioè della modalità con cui vengono ad essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, si può ipotizzare **una prima interpretazione**, per cui da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del contratto, né tantomeno con riguardo alla trasparenza bancaria “*sub specie*” di mancata indicazione, a norma del quarto comma dell’articolo 117 T.U.B., del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati. Infatti, da una parte ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente/mutuatario (come nella fattispecie in esame), potrebbe ritenersi che questi possa evincere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria), anche attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, fa parte del regolamento contrattuale (Cass. Civ., n. 23972/2010). Dall’altra

riass: 2a9640d3c1c1104b1f6c2bc16d6a7

*Il Giudice ritiene che la mancata indicazione, nel contratto di mutuo, della metodologia di ammortamento (specificatamente, quella “alla francese”) non comporterebbe conseguenze, con riguardo alla **determinatezza** e/o **determinabilità** dell’oggetto del contratto, ogni qual volta il piano di ammortamento risulti allegato al contratto di mutuo, potendosi evincere le modalità di ammortamento da detto piano di ammortamento, che considera parte integrante del contratto. Va a priori tenuto presente che un contratto di mutuo rappresenta un progetto di estinzione graduale di un prestito e il piano di ammortamento ne costituisce la trasposizione numerica in termini temporali. Le clausole contrattuali descrivono gli algoritmi algebrici in base ai quali possono essere definite le risultanze numeriche presenti nel piano di ammortamento: tra le clausole del contratto e i dati numerici del piano esiste una corrispondenza deduttiva di tipo **causa-effetto**. Il ritenere che sia normalmente possibile invertire tale corrispondenza, cercando di realizzare un percorso **effetto-causa** (ciò che in matematica e informatica si definisce “**reverse engineering**”) può rivelarsi un’attività induttiva complessa e in talune occasioni non possibile, in particolar modo per soggetti privi di adeguate conoscenze relative al settore matematico-finanziario (per riferimento: **John Stuart Mill** – “System of (deductive and inductive) logic” – 1843).*

Pagg. 6-7

A tale impostazione si può però contrapporre **un’altra ricostruzione ermeneutica**, secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento del prestito incide in termini di validità del contratto di mutuo bancario, poiché la determinatezza/determinabilità della stessa, ancorché astrattamente evincibile dalla lettura del piano di ammortamento (es., “a rate costanti”, come in quello c.d. “alla francese”) e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche (purché comprensibili), ed in grado di prevedere e descrivere “*ex ante*” il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, risulta una soluzione difficilmente praticabile in concreto. Infatti, nell’ambito dei

Dr. CAPUTO MATTA

La seconda impostazione richiamata dal Giudice è senza dubbio quella più realistica. Un esempio della difficoltà insita nell'attività di "reverse engineering" è evidente nella situazione presente nella proposta della Banca nazionale del Lavoro (BNL – BNP Paribas), sotto la denominazione "Mutuo BNL quasi fisso"

PINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – MUTUO BNL QUASI FISSO

E' un mutuo ipotecario a tasso variabile, a rate mensili, determinate sulla base della quotazione dell'indice di riferimento EURIBOR ad un mese - rilevato il primo giorno lavorativo del mese precedente la scadenza della rata - e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. Le rate, variabili mensilmente, sono composte da una quota capitale crescente predeterminata in base al piano di rimborso e calcolata al tasso fisso del CAP (tetto massimo) e da una quota interessi variabile calcolata in base alla rilevazione, tempo per tempo, dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse non può, in ogni caso, superare il limite stabilito in contratto (tetto massimo rappresentato dal "cap").

La Banca mette a disposizione la possibilità di effettuare una simulazione dalla quale può ottenersi il piano di ammortamento, esaminando il quale si dovrebbero ricavare le clausole contrattuali: un'attività non banale ha permesso di ricostruire le clausole contrattuali, che sono risultate:

- *Il mutuo indicato come **quasi fisso** è a tutti gli effetti un mutuo a **tasso variabile con CAP**; la crescita delle quote capitale secondo il fissato tasso CAP non incide su tale caratteristica, salvo nell'unico caso in cui il tasso corrispettivo coincida con il CAP, nella cui situazione il mutuo assume la forma di ammortamento "alla francese" (riferito all'anno civile);*
- *i calcoli, relativi alla proposta, risultano effettuati secondo gli algoritmi del regime finanziario della **capitalizzazione composta**, senza indicazione di tale adozione;*
- *i calcoli, relativi alle quote interessi, risultano effettuati in base all'**anno civile** (calendario giuliano) adottando la **convenzione 365.366/360** approssimata in **forma lineare**: anche tali adozioni non risultano indicate nella proposta;*
- *l'indicazione della **rata mensile** potrebbe indurre a ritenere tale rata costante (salvo la variabilità esogena del tasso corrispettivo), mentre, al contrario, tale rata presenta una **variabilità endogena** crescente dovuta alla accentuata progressività delle quote capitale.*

Quanto sopra illustrato evidenzia quanto possa essere complesso, per un soggetto di normale conoscenza dei principi della Matematica Finanziaria, poter prevedere "ex ante" il criterio per determinare in modo univoco gli importi che ne discenderanno.

Pag. 7-8

ammortamento. Infatti, la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale crescente, in cui vengono cioè ad essere corrisposti dapprima prevalentemente gli interessi e poi il capitale), specie in relazione all'applicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, come nel caso concreto, può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per il cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo "composto") e poi la sorta capitale; di talché anche la modalità di ammortamento c.d.



Nota: va tenuto presente che la situazione, secondo cui la corresponsione degli interessi tende a precedere quella del capitale (in particolare nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta), dipende funzionalmente dal tasso di interesse e dalla durata del processo di ammortamento

Pag. 8

frutti civili del denaro ex art. 820 c.c., atteso che nel **regime di capitalizzazione semplice** gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente progressivamente al capitale iniziale, con il “montante” che è proporzionale al tempo, cioè alla durata di applicazione del tasso; di contro, nel **regime di capitalizzazione composto** l’interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi, per cui il “montante” è calcolato con una formula dove il tempo è posto in esponente (esponente che manca, invece, nella capitalizzazione semplice). Dunque nella capitalizzazione “semplice” gli interessi non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione “composta”, con evidente maggiore onerosità di quest’ultimo regime

CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie# 2a9640d3c1ab1c4e91f602b2c1818d7

*La caratteristica riportata dal Giudice discende algebricamente dal fatto che l’algoritmo di base del regime finanziario della **capitalizzazione semplice** deriva dal troncamento (al termine di primo grado) dello sviluppo, secondo la formula dello sviluppo del binomio di Newton, dell’algoritmo di base del regime finanziario della **capitalizzazione composta**: l’assenza dei termini, dal secondo grado in poi, impedisce la presenza di interessi su interessi precedentemente maturati. **Nota:** il troncamento al secondo termine avrebbe definito l’algoritmo di base del regime finanziario della **capitalizzazione parabolica**, caratterizzata da una presenza parziale degli interessi su interessi.¹*

Pag. 9

Fatta questa premessa, si potrebbe ipotizzare una **prima soluzione interpretativa** in base alla quale mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione “composto” (anziché “semplice”, che è quella che normalmente e fisiologicamente riguarda gli interessi debitori) non comporterebbe alcuna conseguenza circa la validità del contratto di mutuo in punto di determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ai sensi dell’articolo 1284 c.c. e del rispetto della trasparenza bancaria ex art. 117 T.U.B., atteso che, anche in questo caso, il cliente potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite. In questo senso parrebbe deporre, sia

1818d7

*L’indicazione dell’adozione del regime finanziario di capitalizzazione (composta oppure semplice) ha una conseguenza diretta sulle componenti del piano di ammortamento, a partire dalle rate di ammortamento e conseguentemente sulle altre componenti (quote interessi, quote capitale e debiti residui): la **non indicazione** comporta un’**indeterminatezza algebrica**, in*

¹ rif. bibliografia [101]

quanto il piano di ammortamento è, funzionalmente, la variabile (multipla) dipendente dalle diverse variabili indipendenti (capitale prestato, durata del rimborso (con indicazione degli eventuali frazionamenti), tasso d'interesse (normalmente annuo nominale con la relativa obbligatoria convertibilità), specifiche temporali (anno commerciale oppure anno civile giuliano, convenzioni 360/360, 365/365, 365/360, ..., con eventuali linearizzazioni), metodologia di ammortamento, regime finanziario adottato.

Pag.9

della Suprema Corte, n. 25202/2014, secondo cui “Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. (rispetto al quale l’art. 1284 cod. civ. contiene l’ulteriore previsione dell’onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d’interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem. In quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.

Dr. CAPUTO MATTIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 28984043:1c811:

La considerazione che non siano rilevanti la difficoltà del calcolo per pervenire al risultato finale e la perizia richiesta per la sua esecuzione (Corte di Cassazione – Terza Sezione – Sentenza 25202/2014) lascia oltremodo perplessi. Considerando, a titolo di esempio, il solo calcolo della rata di ammortamento, nel caso di un piano di ammortamento “alla francese” (importo prestato: D_0 , durata dell’ammortamento: n , tasso periodale effettivo: $i_{1/m}$ pari a $1/m$ del tasso annuo nominale j_m con convertibilità m , coefficienti di adeguamento temporale uniperiodali: β) risulta:

Adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta (epoca di equivalenza finanziaria ininfluyente), convenzione dell’anno commerciale

$$R = D_0 \cdot \frac{i_{1/m}}{1 - (1 + i_{1/m})^{-n}}$$

Adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (epoca finale di equivalenza finanziaria), convenzione dell’anno commerciale

$$R^{cs.f} = D_0 \cdot \frac{\binom{n}{0} + \binom{n}{1} \cdot i_{1/m}}{\binom{n}{1} + \binom{n}{2} \cdot i_{1/m}}$$

Adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta (epoca di equivalenza finanziaria ininfluyente), convenzione dell’anno civile giuliano



$$R = D_0 \cdot \frac{1}{\sum_{k=1}^n (1 + i_{1/m})^{-\sum_{g=1}^k \beta_{1/m;g}}}$$

Adozione del regime finanziario della **capitalizzazione semplice** (epoca finale di equivalenza finanziaria), convenzione dell'anno civile giuliano

$$R^{cs.f} = D_0 \cdot \frac{1 + i_{1/m} \sum_{f=1}^n \beta_{1/m;f}}{\sum_{k=1}^n (1 + i_{1/m} \sum_{f=k+1}^n \beta_{1/m;f})}$$

*Desta meraviglia che la Corte di Cassazione – Terza Sezione – ritenga che l'utente bancario, con una **media conoscenza dei fondamenti di Matematica Finanziaria**, possa inferire gli algoritmi sopra riportati dalla semplice conoscenza dei valori presenti nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo.*

Pag. 10

Inoltre, potrebbe obiettarsi (come peraltro sostenuto dalla Banca convenuta nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale) che non avrebbe alcun senso ragionare in termine di indicazione espressa oppure no di un regime di capitalizzazione “composto” piuttosto che “semplice”, atteso che questa dicotomia ha senso solo in astratto, ma non anche allorquando il cliente abbia sottoscritto un contratto in cui il regime di capitalizzazione è stato pattuito con la modalità “composta”, come potrebbe evincersi sulla base delle singole condizioni economiche pattiziate previste e dal piano di ammortamento. Vale a dire che una diversa ricostruzione che

L'astrazione invocata rappresenta un tentativo da parte dell'Istituto di credito di non esplicitare in modo chiaro una delle condizioni contrattuali, rinviando all'utente bancario l'onere della ricostruzione delle clausole contrattuali.

Pag.10

non è stata però scelta in concreto dalle parti e da esse sottoscritta. Infine, potrebbe obiettarsi che la Banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa di calcolo degli interessi, in quanto tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento e sarebbe desumibile dal T.A.N. e dal T.A.E. indicati in contratto.

1c1c81 1c4e81 d6e82c1888d7

*Il delegare al confronto tra T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) e T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) l'individuazione del regime finanziario adottato per la stesura del piano di ammortamento è del tutto illogico e comunque tale strategia comporterebbe che il **T.A.N.** venisse indicato nel contratto di mutuo in forma completa (con la obbligatoria precisazione della sua **convertibilità**), in quanto solo in tale situazione risulta possibile definire il **T.P.E.** (Tasso Periodale Effettivo) in base al quale effettuare la stesura del piano di ammortamento.*

Pag. 10-11



Seguendo un'altra ricostruzione ermeneutica, invece, il regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori andrebbe indefettibilmente indicato espressamente per iscritto nel contratto di mutuo bancario, atteso che tale modalità di debole. Ciò in considerazione del fatto che, a ben vedere, oltre ad essere stato dimostrato in matematica finanziaria (nonché dimostrabile, mediante consulenza, di parte o di ufficio, sempre che a tale lacuna negoziale si attribuisca rilevanza giuridica in termini di invalidità contrattuale) che il regime di capitalizzazione "composto" implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito dal mutuante, in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo, ed inoltre, se si pagano solo le quote del capitale e tutti gli interessi in una volta sola alla fine di un lungo periodo, si sostiene un costo maggiore del piano di rimborso in capitalizzazione "composta" rispetto al piano in capitalizzazione "semplice". In caso

Dr. CAPUTO MATTIA -ATA Senior- 2a8540d

La considerazione del Giudice relativa all'ipotesi di pagamento degli interessi in una sola volta alla fine del periodo di rimborso del prestito risulta esplicativa del fatto che il regime finanziario della capitalizzazione composta risulta più oneroso per l'utente del regime finanziario della capitalizzazione semplice (a causa della considerazione, nel calcolo delle quote interessi, degli interessi precedentemente maturati). Le quote interessi presenti, alle varie scadenze, nel piano di ammortamento altro non sono che i valori attuali delle singole porzioni degli interessi calcolati e posizionati in termine del processo di ammortamento: va algebricamente notato che, mentre nel regime finanziario della capitalizzazione composta gli interessi di fine periodo sono il montante degli interessi calcolati alle singole scadenze sul debito residuo della scadenza precedente e quindi il processo di attualizzazione (in capitalizzazione composta) non fa altro che restituire i valori precedentemente calcolati a ogni scadenza, nel regime finanziario della capitalizzazione semplice gli interessi calcolati a ogni scadenza vengono spostati, senza alcuna capitalizzazione (non potendo generare altri interessi), e quindi attualizzati (in capitalizzazione semplice) alle singole scadenze, giustificando in tal modo la presenza del fattore di attualizzazione presente nelle quote interessi dei piani di ammortamento stilati in capitalizzazione semplice.

Pag. 11

Tale premessa conduce, dunque, al risultato per cui la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi diversa da quella "semplice", che costituisce il "modus" fisiologico di computo degli interessi ai sensi dell'articolo 821, comma 3, c.c., costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) "prezzo" del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicato nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile. Ciò in ossequio al disposto di cui all'articolo 117, comma 4, del

9840d3a1cb11c4eb1d6ca2bc18d8d7

L'affermazione del Giudice risulta condivisibile.

Pag. 11-12



espressamente che “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”; il che presuppone, evidentemente, che la clausola che prevede la capitalizzazione “composta” degli interessi passivi sia redatta in modo esplicito, onde poter essere poi oggetto di un’approvazione specifica e consapevole da parte del cliente. Con il risultato che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso; indeterminatezza del tasso che si traduce nella violazione del requisito della forma (pre)scritta “*ad substantiam*”

Dr. CAPUTO MATTIA Emesso Da: ARUBA FE

L'affermazione del Giudice risulta condivisibile nella sostanza, ma sarebbe opportuno evitare di utilizzare la locuzione “monte” interessi che non corrisponde alla pura somma, ma potrebbe essere al più considerato come somma dei valori attuali o dei montanti. E il concetto di determinatezza del tasso, il quale, essendo un dato del problema, può implicare indeterminatezza, in sede di ricalcolo, in termini di equivalenza, tenendo conto del regime finanziario di capitalizzazione adottato.

Pag.12

La necessità che il regime di capitalizzazione “composto” sia chiaramente indicato ed esplicitato in contratto comporterebbe, dunque, che esso non possa in alcun modo ritenersi rispettato per il fatto che le condizioni economiche contenute nel contratto (es. differenza tra T.A.N. e T.A.E., con quest’ultimo indicato in misura maggiore del primo) oppure la composizione delle singole rate indicate all’interno del piano di ammortamento consentirebbero al cliente di verificare in concreto che è stata prevista, appunto, la capitalizzazione “composta”. Una siffatta soluzione

FIRMA QUALIFICATA Serie#F: 2a9640d3c1cb11c4eb1

Pag.13

seconda ragione che potrebbe indurre ad accogliere l’interpretazione più rigorosa circa l’obbligo per la Banca di indicare esplicitamente ed inequivocabilmente la modalità del regime di capitalizzazione “composta” del mutuo risiede nella necessità di assicurare il rispetto della trasparenza in un settore, quello bancario, che deve necessariamente essere ad essa ispirato.

qualsiasi modo, sul corrispettivo pattuito. Infatti, in un’operazione di calcolo complessa, il “*quantum*”, isolatamente considerato, senza indicazione del “*quomodo*”, cioè delle modalità con cui deve essere determinato, non appare idoneo ad assolvere adeguatamente al compito di assicurare il grado di consapevolezza, nel cliente-mutuatario, di ciò che va a sottoscrivere e del relativo impegno economico.

EC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Si
M807

Le affermazioni del Giudice risultano condivisibili.

Pag.13-14



pure in ambito consumeristico, per la Corte di Lussemburgo, onde rispettare l'obbligo di trasparenza di cui alla Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 Aprile 1993 una

DR. CAPUTO

clausola che fissa un tasso d'interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Ne consegue che i Giudici degli Stati membri

Le affermazioni comunitarie risultano condivisibili.

Pag. 14-15

Allo stesso modo, dunque, il contratto di finanziamento che non contenga l'indicazione scritta ed esplicita del regime di capitalizzazione "composta" non rispetterebbe il principio di trasparenza, di derivazione anche sovranazionale, che

DR. CAPUTO MATTU

L'affermazione del Giudice fa riferimento alla mancanza dell'indicazione scritta ed esplicita relativa al regime finanziario della capitalizzazione composta: sarebbe, a nostro avviso, più corretto riferirsi alla mancanza dell'indicazione del regime finanziario, quale che esso sia.

Pag.17

- **DISPONE** il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché offra la propria soluzione in ordine alla seguente questione di diritto: *"Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e/o del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" ed il regime di capitalizzazione "composto" siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione"*;

QUALIFICATA Serial#: 2a5640d3c1cb11c4eb1d6a2b2c18d87

*Il Giudice circoscrive il suo quesito alla Corte di Cassazione riferendosi alla metodologia di ammortamento "alla francese" e al regime finanziario della **capitalizzazione composta**; in effetti il quesito non dovrebbe restringersi alla combinazione di tali citati casi, in quanto lascerebbe scoperte altre situazioni simili o alternative, creando trattamenti differenti per casi analoghi.*

Osservazioni tecnico-matematiche relative all'assegnazione del 6 settembre 2023 alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – Prima Presidente dott. Margherita Cassano

Pag.1-2

La questione è quali conseguenze derivino dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento "alla francese": in particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché – stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Si tratta, in particolare, di stabilire, con riguardo al piano di ammortamento alla francese, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto differenti aspetti: l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, che si afferma essere prescritto dall'art. 821 cod. civ., e l'applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione riprende pressoché alla lettera la richiesta del Giudice di Salerno.

Pag. 5

5. – La previa disamina della questione sottoposta alla Corte è motivata dal giudice *a quo* come necessaria alla definizione del giudizio, giacché per decidere sulla domanda – e, prima ancora, per valutare l'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta da parte attrice – il Tribunale afferma, non implausibilmente, di essere chiamato a valutare tutte le possibili conseguenze derivanti dalle denunciate omissioni (mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese) all'interno del contratto di mutuo bancario oggetto di causa. È, pertanto, soddisfatto, *prima facie*, il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi al Tribunale rimettente, non apparendo, la questione sottoposta, e salvi ulteriori approfondimenti da parte del Collegio, assorbita da una ragione più liquida, che consenta di decidere la controversia a prescindere dalla questione di diritto controversa.

*Anche la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha circoscritto il quesito alle Sezioni Unite della Corte, riferendosi alla metodologia di ammortamento “**alla francese**” e al regime finanziario della “**capitalizzazione composta**”; in effetti il quesito non dovrebbe restringersi alla combinazione di tali casi, come già sopra esplicitato, poiché lascerebbe scoperte altre situazioni simili o alternative, creando trattamenti diversi per casi analoghi.*

Pag.5

Infatti, sotto il profilo delle modalità con cui vengono ad essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, il giudice rimettente ipotizza una prima interpretazione, secondo la quale da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né tantomeno con riguardo alla trasparenza bancaria. E ciò perché ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria). La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d’altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “condizioni” praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili *ex ante* dal cliente.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione riepiloga quindi la prima interpretazione del Giudice di Salerno, secondo la quale l’omessa indicazione della modalità di ammortamento non comporterebbe conseguenze sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, accentrando l’attenzione sul fatto che la mancata indicazione della modalità (metodologia) di ammortamento riguarderebbe solo la composizione delle singole rate.

Pag.6

L’ordinanza di rinvio evidenzia ancora che a tale impostazione si potrebbe però contrapporre una diversa ricostruzione ermeneutica, secondo cui la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, come nel caso concreto, sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale; di talché anche la modalità di ammortamento alla francese costituirebbe un “prezzo”, un “costo” che andrebbe esplicitato all’interno del contratto.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione riepiloga quindi la seconda interpretazione del Giudice di Salerno, secondo la quale l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, con riferimento alla modalità di ammortamento "alla francese", determinerebbe un aggravio di costo a carico del cliente bancario. La Prima Presidente comunque continua a riferire le proprie argomentazioni all'ammortamento "alla francese", non considerando altre metodologie di ammortamento.

Pag.6

Anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo, l'ordinanza evidenzia che si fronteggiano due interpretazioni: la prima esclude ricadute in termini di validità, perché il cliente potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite, tanto più che la banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi, tale informazione essendo implicita nel piano di ammortamento; l'altra ricostruzione, all'opposto, tende a ritenere che la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi, diversa da quella "semplice", costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) "prezzo" del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza.

La Prima Presidente della Corte di Cassazione pone quindi il problema della mancata indicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, evidenziando come sull'argomento si contrappongono le due impostazioni evidenziate dal Giudice di Salerno, e accennando, con riferimento alla prima impostazione, che la banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria, in quanto sottesa al calcolo degli interessi: si rammenta che ciò comporterebbe la capacità da parte dell'utente di ricostruire le formule indicate in precedenza, come commento delle affermazioni del Giudice di Salerno (sua pagina 9).

Pag. 8

visto l'art. 363-bis cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite civili, per l'enunciazione del principio di diritto.

Si resta quindi in attesa dell'enunciazione del principio di diritto di un problema nel quale l'indeterminatezza dei risultati dipende dall'applicazione di formule di algebra elementare.

Bibliografia “tecnica” di riferimento

[118] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *Equità, epoca di equivalenza e scindibilità nelle valutazioni di operazioni finanziarie*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 71 luglio

[117] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *Regimi finanziari, leggi finanziarie e algoritmi di base*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 71 luglio 2023 ISSN 2611-0083 E-2469349

[116] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *Valutazione di rendite certe ed aleatorie nei regimi finanziari della capitalizzazione composta e della capitalizzazione semplice*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 70 giugno 2023 ISSN 2611-0083 E-2469349

[115] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *Ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione composta e semplice: il problema delle quote interessi*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 69 maggio 2023 ISSN 2611-0083 E-246934

[114] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *TPE, TAN, TAE e tassi d’interesse di computo: modalità di calcolo*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 68 aprile 2023 ISSN 2611-0083 E-2469349

[113] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *L’equazione della Banca d’Italia per il calcolo del Tasso (annuo) Effettivo Globale (TEG). Considerazioni di tipo geometrico – La verifica del superamento del TSU, senza la preventiva determinazione del TEG. La non duplicazione dell’onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 67 marzo 2023 ISSN 2611-0083 E-246934

[112] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *Anatocismo nei processi di ammortamento Il rapporto scientifico dell’AMASES 2022/01 Ulteriori considerazioni critiche di tipo matematico*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 66 febbraio 2023 ISSN 2611-0083 E-246934

[111] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco, Domenico Provenzano – *Anatocismo nei processi di ammortamento Il rapporto scientifico dell’AMASES 2022/01 Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VII, num 65 gennaio 2023 ISSN 2611-0083 E-246934

[110] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *Il grado di capitalizzazione di un’operazione finanziaria e la quantificazione dell’onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari nell’ammortamento di un mutuo “alla francese”. Sulla non duplicazione di tale onere implicito nel calcolo del TEG*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 64 dicembre 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[109] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *L’ammortamenti di un mutuo “alla francese” a due tassi*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 63 novembre 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[108] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *L'anatocismo matematico dipende dal regime finanziario e non dalla metodologia di ammortamento*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 62 ottobre 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[107] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *I tassi di interesse di computo. Complementi e generalizzazioni*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 61 settembre 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[106] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *I tassi di interesse di computo: definizioni e modalità di calcolo*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 60 agosto 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[105] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. La "dotta disputa" tra Filadelfo Insolera e Francesco Paolo Cantelli*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 59 luglio 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[104] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. Approfondimenti*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 58 giugno 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[103] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 57 maggio 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[102] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *Considerazioni sulle diverse tipologie di tassi di interesse. Come ricavare il TAN dal TAEG senza conoscere la rata di ammortamento*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 56 aprile 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[101] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *Considerazioni sui regimi finanziari delle capitalizzazioni polinomiali con particolare riguardo alla capitalizzazione semplice e composta*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 55 marzo 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[100] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *La sentenza 8/2022 del Tribunale Civile di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla quantificazione dell'onere implicito tra regimi finanziari*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 54 febbraio 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[99] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *"La Prestito vitalizio ipotecario. Considerazioni tecnico-scientifiche - Complementi"*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno VI, num 53 gennaio 2022 ISSN 2611-0083 E-246934

[98] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *"Prestito vitalizio ipotecario. Considerazioni tecnico-scientifiche"*, Rivista mensile: *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 52 dicembre 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[97] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “La valutazione del fondo aziendale TFR (Trattamento di Fine Rapporto) secondo il Principio contabile internazionale Ias19. Parte Seconda”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 51 novembre 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[96] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “La valutazione del fondo aziendale TFR (Trattamento di Fine Rapporto) secondo il Principio contabile internazionale Ias19. Parte Prima”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 50 ottobre 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[95] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Ammortamento di mutui “alla francese”: quando si sostiene a sproposito che la matematica viene invocata a sproposito”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 49 settembre 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[94] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Sull’unicità del contratto di mutuo con clausola del contratto edilizio: il caso dei mutui della BHW Bausparkasse AG. Un’applicazione dei principi e dei metodi dell’algebra lineare. La stesura del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 48 agosto 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[93] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - Considerazioni sull’onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie – Matrici delle valutazioni”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 47 luglio 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[92] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - Considerazioni sull’onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie di valutazione – Complementi”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 46 giugno 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[91] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - Considerazioni sull’onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale. Analisi e confronti tra metodologie di valutazione”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 45 maggio 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[90] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta. Versione estesa – Ammortamenti 2”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 44 aprile 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[89] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Sull’unicità del contratto di mutuo con clausola del contratto edilizio: il caso dei mutui della BHW Bausparkasse AG. Un’applicazione dei principi e dei metodi dell’algebra lineare”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 43 marzo 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[88] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione

composta. *Versione estesa - Ammortamenti*”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num. 42 febbraio 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[87] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta. *Versione estesa.*”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno V, num 41 gennaio 2021 ISSN 2611-0083 E-246934

[86] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num 40 dicembre 2020 ISSN 2611-0083 E-246934

[85] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “L’operazione di leasing traslativo e il regime finanziario della capitalizzazione semplice – La quantificazione dell’onere occulto”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num. 39 novembre 2020 ISSN 2611-0083 E-246934

[84] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “L’operazione di leasing immobiliare in capitalizzazione semplice La sentenza 4102 del 16 giugno 2020 del Tribunale Civile di Napoli”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num. 38 ottobre 2020 ISSN 2611-0083 E-246934

[83] Carla Barracchini, Antonio Annibali, *Matematica per i corsi di Economia. Con Precorsi ed Esercizi*, Printed in Poland by Amazon Fulfilment Poland Sp. z.o.o. Wroclaw, Quarta Edizione (agosto 2020) ISBN 9798677235023

[82] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui “alla francese”: analisi e confronto dei modelli proposti o in uso. Allegato: Scritture in partita doppia”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num. 36, agosto 2020 ISSN 2611-0083 E-246934

[81] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui “alla francese”: analisi e confronto dei modelli proposti o in uso”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num. 35, luglio 2020, pp. 44-66, ISSN 2611-0083 E-246934

[80] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Ammortamento “alla francese” di mutui in capitalizzazione semplice. La scelta dell’epoca di equivalenza finanziaria: finale oppure iniziale?”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num. 34, giugno 2020, pp.70-79, ISSN 2611-0083 E-246934

[79] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Gli articoli 1283 e 821 del codice civile: l’interpretazione logica secondo i principi dell’algebra di Boole”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno IV, num. 34, giugno 2020, pp. 64-69, ISSN 2611-0083 E-246934

[78] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - “Capitalizzazione composta # Capitalizzazione semplice. Come dedurre un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice (con epoca di equivalenza finanziaria corrispondente al tempo finale dell’operazione) (CS.f) dal corrispondente piano predisposto in capitalizzazione composta (CC). Complementi”, *Rivista mensile: Le*

controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno IV, num. 33, maggio 2020, pp. 55-75, ISSN 2611-0083 E-246934

[77] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *“Capitalizzazione composta # Capitalizzazione semplice. Come dedurre un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice (con epoca di equivalenza finanziaria corrispondente al tempo finale dell’operazione) (CS.f) dal corrispondente piano predisposto in capitalizzazione composta (CC)”*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno IV, num. 32, aprile 2020 pp.50-70, ISSN 2611-0083 E-246934*

[76] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *“Ammortamento progressivo di un prestito indiviso. Definizione generale e tipologie tradizionali – Parte I: Complementi”*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno IV, num. 31, marzo 2020 ISSN 2611-0083 E-246934*

[75] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *“Ammortamento progressivo di un prestito indiviso. Definizione generale e tipologie tradizionali”*, *Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, Edizione ORO, num. 4, febbraio 2020 ISSN 2611-0083 E-246934*

[74] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *“Elementi di base per le valutazioni finanziarie. Parte Prima - Tipologie di tassi di interesse: TAN, TPE e TAE”*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno IV, num. 29, gennaio 2020 ISSN 2611-0083 E-246934*

[73] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *“Prestito vitalizio ipotecario. Anticipazione di considerazioni tecnico-scientifiche”*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 28, dicembre 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[72] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla - *“Le “strane” recenti sentenze della Sezione XVII Civile del Tribunale Ordinario di Roma – Osservazioni tecnico-matematiche sulla stesura di piani di ammortamento “alla francese” di un mutuo”*. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 27, novembre 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[71] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla - *“Complementi al modello matematico “completo” del calcolo del TEG per la verifica di usura in mutui e finanziamenti con considerazione di: oneri iniziali e oneri periodici, tasso di mora, penale di estinzione anticipata e differenziale tra regimi finanziari”*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 26, ottobre 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[70] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla - *“Il modello matematico “completo” del calcolo del TEG per la verifica di usura in mutui e finanziamenti a rimborso rateale”*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 25, settembre 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[69] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco - *Usura nei mutui: metodo di calcolo del TEG con considerazione del tasso di mora. Analisi dei metodi presenti nelle sentenze*, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 24, agosto 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[68] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – *Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n.605 del 30 maggio 2019 relativa alla negazione della presenza dell’anatocismo nell’ammortamento “alla francese” di un mutuo nel regime finanziario della capitalizzazione composta. Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 23, luglio 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[67] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – *Problematiche relative alla considerazione del tasso di mora nel calcolo del TAEG nell’ammortamento di un mutuo “alla francese. Complementi.” Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 22, giugno 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[66] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“Anatocismo e capitalizzazione. Considerazioni su alcuni aspetti tecnico scientifici”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 21, maggio 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[65] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“La penale per estinzione anticipata di un mutuo: la sua considerazione nel tasso da confrontare con il TSU”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 20, aprile 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[64] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“I piani di ammortamento di un mutuo. Coerenze e incoerenze.”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 19, marzo 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[63] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“Giusta nota per dimostrare, “si spera definitivamente”, la presenza di anatocismo nell’ammortamento di mutui “alla francese” stilati secondo le leggi del regime finanziario della capitalizzazione composta”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno III, num. 18, febbraio 2019 ISSN 2611-0083 E-246934*

[62] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice. Complementi 3”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno II, num. 16, dicembre 2018 ISSN 2611-0083 E-246934*

[61] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“Nel piano di ammortamento “alla francese” stilato in base al regime finanziario della capitalizzazione composta (cc) le quote interesse sono calcolate secondo il regime della capitalizzazione semplice (cs) oppure della capitalizzazione composta (cc)? Una risposta scientifica al problema mediante una verifica numerica e una dimostrazione algebrica”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno II, num. 15, novembre 2018 ISSN 2611-0083 E-246934*

[60] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice. Complementi 2”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno II, num. 13, settembre 2018 ISSN 2611-0083 E-246934*

[59] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – *“Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice. Complementi”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno II, num. 12, agosto 2018 ISSN 2611-0083 E-246934*

[58] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco – “Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento di un mutuo “alla francese” in capitalizzazione semplice”, *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno II, num. 10, giugno 2018 ISSN 2611-0083 E-246934

[57] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “Considerazioni sull’ammortamento nelle operazioni di leasing”. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno II, num. 7, marzo 2018 ISSN 2611-0083 E-246934

[56] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “Problematiche relative alla considerazione del tasso di mora nel calcolo del TEG nell’ammortamento di un mutuo “alla francese”. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno II, num. 7, marzo 2018 ISSN 2611-0083 E-246934

[55] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “Ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice con alcuni pagamenti già effettuati in capitalizzazione composta”. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno II, num. 5, gennaio 2018 ISSN 2611-0083 E-246934

[54] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – Le “strane” formule della Banca d’Italia in tema di usura. *Complementi. Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno I, num. 4, dicembre 2017 ISSN 2611-0083 E-246934

[53] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “Lo “stato dell’arte”, sia accademico che professionale, sulla presenza dell’anatocismo nell’ammortamento di mutui “alla francese” e relativa stesura del piano in capitalizzazione semplice”. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno I, num. 3, novembre 2017 ISSN 2611-0083 E-246934

[52] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “Analisi tecnico-finanziaria di alcune sentenze relative alla presenza/assenza del fenomeno anatocistico nei mutui “alla francese””. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno I, num. 2, ottobre 2017 ISSN 2611-0083 E-246934

[51] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “Le “strane” formule della Banca d’Italia in tema di usura”. *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno I, num. 1, settembre 2017 ISSN 2611-0083

[50] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “L’anatocismo nell’ammortamento di un mutuo “alla francese”: confronto con un conto corrente.” *Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici*, anno I, num. 1, settembre 2017 ISSN 2611-0083 E-246934

[49] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – *Matematica Finanziaria. Teoria e Applicazioni. Rubrica mensile presente sulla Rivista: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, dall’anno I, num. 1, ottobre 2017 in poi. - ISSN 2611-0083*

[48] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – *Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese. Manuale per le professioni di Magistrato, Dottore Commercialista ed Avvocato. CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (Nov, 2016) ISBN-13:978-1539463948 e ISBN-10: 1533450226*

[47] Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla – “La reintroduzione dell’anatocismo nella modifica all’art. 120/2 del T.U.B”, *Dirigenza Bancaria Finance-Management-Innovation n. 179 (2016) ISBN 1828-7247*

- [46] **Annibaldi Antonio, Annibaldi Alessandro, Barracchini Carla** – “Ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”, *Dirigenza Bancaria Finance-Management-Innovation* n. 179 (2016) ISBN 1828-7247
- [45] **Annibaldi Antonio, Annibaldi Alessandro, Barracchini Carla** – *Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice: modello e applicazioni*, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (May 24, 2016) ISBN-13:978-1533450227 e ISBN-10: 1533450226
- [44] **Annibaldi Antonio, Annibaldi Alessandro, Barracchini Carla** – “L’Anatocismo nei mutui tra diritto civile e Matematica Finanziaria”, *Dirigenza Bancaria Finance-Management-Innovation* n. 178 (2016) ISBN 1828-7247
- [43] **Broverman Samuel A. - (2019)** *Matematica Finanziaria*, Edizioni Egea 2019 da “*Mathematics of Investment & Credit*” - Ediz. AcTex of SRBooks Inc - Toronto University
- [42] **Caliri Maria (1998)** - *Appunti di Matematica Finanziaria*, Giappichelli Editore – pp. 142, 145, 147
- [41] **Castagnoli Elio (1975)** - “*Sul confronto fra i Criteri del Risultato Economico Attualizzato e del Tasso di Rendimento*” *Studi e Ricerche*, Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Parma, 1975, vol. 2, pp. 127-133.
- [40] **De Finetti Bruno (1955)** – *Lezioni di matematica finanziaria* – Ed. Ricerche – Roma
- [39] **Fersini Paola, Olivieri Gennaro (2015)** – “*Sull’anatocismo nell’ammortamento francese*” –*Banche e Banchieri* – Rivista dell’Associazione Nazionale Banche Private - n.2/15 ISSN 0390-1378
- [38] **Fiorucci Fabio (2019)** – “*Anatocismo, usura e TAEG/ISC nei mutui bancari*”, Altalex editore, consultabile online su Lamiabiblioteca.com -ISBN 978 889820932
- [37] **Kellison Stephen G. (2013)** – *The Theory of interest Second edition* - Maggioli Editore Apogeo Education
- [36] **Insolera Francesco (1949)** – *Teorica della capitalizzazione* – Ed. Einaudi – Torino
- [35] **Insolera Francesco (1950)** – *Teorica dell’ammortamento* – Ed. Einaudi – Torino
- [34] **Inzitari Bruno, (2014)** prefazione del Libro scritto da Luigi Spagnolo dal titolo: “*L’Anatocismo Mascherato*” edizione Esperidi
- [33] **Lazzar Francesco (1980)** - “*Condizioni sufficienti per l’Unicità del Tasso Interno di Rendimento*” *Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari*, lug.-dic. 1980, vol.43, pp.81-104.
- [32] **Levi Enrico (1950)** - “*Sul Tasso di Interesse come Indice*”, *Giornale di Matematica Finanziaria*, Serie III vol. 8 n.3 1950
- [31] **Levi E., (1959)** - *Corso di Matematica Finanziaria La Goliardica*, Milano, terza Edizione
- [30] **Levi E., (1964)** - *Corso di Matematica Finanziaria e attuariale*, Milano, Giuffrè Editore
- [29] **Lippi Federico, (2014)** - “*Anatocismo nascosto nei piani di ammortamento alla francese*”, 5 gennaio <http://www.federicolippi.it/content/view/341/30/>
- [28] **Luenberger David G. (2013)** – *Introduzione alla Matematica finanziaria* – Maggioli Editore Apogeo Education
- [27] **Luenberger David G. (2013)** – *Finanza e investimenti. Fondamenti matematici* – Maggioli Editore Apogeo Education

- [26] **Manca Paolo (1988)** - "Operazioni finanziarie di Soper e operazioni di puro investimento secondo Teichroew-Robichek-Montalbano", Atti del XII^o Convegno A.M.A.S.E.S., Palermo
- [25] **Marcelli Roberto - Valente Amedeo (2018)**, - "Usura e tasso di mora. Sancita la verifica alla pattuizione: riflessi operativi", Il CASO.it 3 marzo 2018
- [24] **Mari Carlo -Aretusi Graziano (2023)** - "Sulla modellizzazione di prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta" Il Risparmio, Rivista trimestrale dell'ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA anno LXVI, n.1 gennaio - marzo 2023
- [23] **Mari Carlo -Aretusi Graziano (2019)** - "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche" Il Risparmio, Rivista trimestrale dell'ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA anno LXVII, n.1 gennaio -marzo 2019
- [22] **Mari Carlo -Aretusi Graziano (2018)** - "Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare" Il Risparmio, Rivista trimestrale dell'ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA anno LXVI, n.1 gennaio -luglio 2018
- [21] **Nardini Franco (2015)** - "Quale è il vero "costo" di conti correnti e mutui? <https://slideplayer.it/slide/8840629/>
- [20] **Norstrom Carl J. (1970)** - "Uniqueness of the Internal Rate of Return with Variable Life of Investment: a comment" The Economic Journal Dec. 1970, vol.80, pp.983-984.
- [19] **Norstrom Carl J. (1972)** - "A Sufficient Condition for a Unique Nonnegative Internal Rate of Return", Journal of Financial and Quantitative Analysis, giugno 1972, vol. 7, pp. 1835-1939
- [18] **Ottaviani Giuseppe (1962)** - Lezioni di matematica finanziaria - Ed. Veschi - Roma
- [17] **Palmisano Leonardo (2018)** - ANATOCISMO l'inganno svelato - guida dimostrativa della presenza di interessi composti nei piani di ammortamento "alla francese", Printed in Poland by Amazon Fulfilment ISBN 9781792648915
- [16] **Rizzo Nicola (2018)** - Interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, Banca Borsa Titoli di Credito, anno LXXX, Fasc. 3 - 2018 ISSN 0390-9522 Milano Giuffrè Editore
- [15] **Rutigliano Michele -Faccincani Lorenzo (2017)** - "Brevi note per riconoscere, 'si spera definitivamente' l'assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento alla francese" - Banche e Banchieri - Rivista dell'Associazione Nazionale Banche Private - n.3/2017 ISSN 0390-1378
- [14] **Sangiovanni Valerio (2015)** Interessi corrispettivi e moratori tasso-soglia usura e clausola penale. Commento. Rivista: Danno e responsabilità 5/2015 pp 522-532
- [13] **Sibirani Filippo (1958)**, - Lezioni di Matematica generale e finanziaria - Vol. II Ristampa seconda edizione Ed. CEDAM Padova
- [12] **Soper C. S. (1959)** "The Marginal Efficiency of Capital: a Further Note", The Economic Journal Marzo 1959, vol. 69, pp. 174-177.
- [11] **Spagnolo Luigi (2014)** - L'anatocismo mascherato - Ed. Esperidi
- [10] **Tedeschi Bruno (1949)** Matematica finanziaria, Editore Garzanti.
- [9] **Teichroew Daniel - Robichek Alexander A. - Montalbano Michael (1965)** "Mathematical Analysis of Rates of Return Under Certainty" Management Science Jan. 1965, vol. 11, pp. 395-403.
- [8] **Trovato Mario (1990)**, - Matematica finanziaria - Ed. Etas Libri - ISBN 9-788845-304156



- [7] Trovato Mario (1990),** – *Matematica finanziaria. Operazioni finanziarie semplici e complesse, Ammortamenti, piani di risparmio, valutazioni, leasing, indicizzazione, selezione di piani di investimenti* – Ed. Etas Libri
- [6] Varoli Giuseppe** - *Matematica Finanziaria. Teoria del credito.* Patròn Editore, Bologna
- [5] Volpe Di Prignano Ernesto – Sica C. (1981),** “*Problems of Valuation in Financial Substitutive Operations and in Mixed Projects*” in *Mathematical Programming and its Economic Application*, a cura di Castellani G. e Mazzoleni P., Franco Angeli, Milano 1981.
- [4] Volpe di Prignano Ernesto (2002),** *Lezioni di matematica finanziaria classica* – Ed. CISU – Roma 2002 ISBN 9-788879-753166
- [3] Volpe di Prignano Ernesto (2009).** *Lezioni di matematica finanziaria avanzata* – Ed. CISU – Roma 2009 ISBN 9-788879-754439
- [2] Volpe Di Prignano Ernesto (2009),** “*Lectio Magistralis: usi & abusi del TRM*”
- [1] Warhe D.** – *Anatocismo nei mutui. Le formule segrete* – Ed. D. Warhe DRM Watermark – 2016 ISBN 9-781530-622931

9120/2022 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al **N.R.G. 9120/2022** il Giudice **Dott. Mattia Caputo**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **13/07/2023** ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti delle parti ed esaminata la documentazione di causa;

Rilevato che parte attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo, tra l'altro, una pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato con l'Istituto di credito convenuto con atto del 20/12/2007 per l'importo di € 80.000,00, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie, c.d. "alla francese"), alla mancata pattuizione espressa del regime finanziario capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame, "composto") e della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, comportando altresì una divergenza tra il T.A.N. contrattualmente indicato e quello (maggiore) concretamente applicato, per violazione degli articoli 821, comma 3, 1346, 1418, 1419 c.c., 1283 e 1284 c.c., nonché degli articoli 4 e 5 Direttiva 93/13/CEE, degli articoli 115, 116, 117 e 125-bis T.U.B. e dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000;

Rilevato che secondo la prospettazione di parte attrice nel contratto di mutuo oggetto di causa la clausola che prevede il tasso di interesse passivo sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 – 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il Tasso Annuo Nominale (c.d. "T.A.N."), e non anche il regime finanziario adottato, cioè la modalità di



capitalizzazione degli interessi prescelta, nella specie “composta”, aspetto dirimente anche e soprattutto nell’ottica del rispetto della trasparenza (art. 117, comma 4, T.U.B.), in quanto a parità di importo finanziato, di tasso contrattuale, di durata del finanziamento, la tipologia di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi adottato, comporta per il cliente costi diversi ed ulteriori rispetto ad altri tipi di ammortamento (es., “all’italiana”) ed al regime di capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori;

Rilevato che la Banca convenuta si è costituita eccependo che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non integra violazione del divieto di anatocismo di cui all’articolo 1283 c.c. e che, ad ogni modo, l’omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi, secondo le regole della matematica finanziaria, sarebbe irrilevante, perché tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento (in cui sono indicati il numero delle rate, il loro ammontare, la loro composizione quanto alla quota parte di sorta capitale e degli interessi) ed ampiamente evincibile dagli elementi esplicitati nel contratto, il quale fornirebbe una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e della modalità di restituzione, oltre a recare l’indicazione del T.A.N., del T.A.E. e dell’I.S.C.;

Considerato che dalla disamina degli atti di causa, e segnatamente dal contratto di mutuo ipotecario contestato e dall’allegato piano di ammortamento risulta che non è stata pattuita espressamente né la modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, né tantomeno indicato il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né tantomeno è stata indicata alcuna formula di calcolo delle rate secondo formule di matematica finanziaria, recando il contratto di mutuo l’indicazione del numero di rate da restituire, del loro ammontare, del T.A.N., del T.A.E. (maggiore del T.A.N., così rivelando la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori) ed il piano di ammortamento “a rate costanti” che indica tutte le singole rate nel loro ammontare totale e nella loro composizione (cioè nella parte dovuta per capitale e per interessi);



Osservato che le parti sono state onerate di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e che la parte attrice ha assolto alla suddetta condizione di procedibilità; quindi sono stati concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e questo Giudice si è riservato in ordine alle richieste istruttorie;

Rilevato che l'articolo 3, comma 27, lettera c) del Decreto Legislativo n. 149 del 10 Ottobre 2022 ha introdotto all'interno del Codice di Procedura Civile il nuovo articolo 363-bis, rubricato "Rinvio pregiudiziale", che al fine di assicurare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e di evitare la possibile insorgenza di liti, anche in ottica deflattiva del contenzioso, così stabilisce:

“Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;*
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;*
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.*

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della



questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.”.

Rilevato che l'articolo 1, comma 380, della Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022 ha modificato la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 35 del D.Lgs. n. 149/2022, stabilendo, al nuovo comma 7 della succitata disposizione, l'anticipazione dell'entrata in vigore della norma sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, laddove prevede che **“Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023”**;

Ritenuto, pertanto, che il disposto dell'articolo 363-bis c.p.c. sia applicabile *“ratione temporis”* al giudizio in esame, attualmente pendente;

Considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto **l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del** N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’articolo 117, comma 4, T.U.B., che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) che **“I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”**, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.);

Osservato, peraltro, che nella vicenda in esame appaiono ricorrere anche le ulteriori condizioni che l’articolo 363-bis, comma 1, c.p.c., richiede **cumulativamente** per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, in quanto:

1) la questione è necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, dovendosi valutare le possibili conseguenze derivanti da tali omesse previsioni all’interno del contratto di mutuo bancario oggetto di causa ai fini, allo stato, dell’ammissione dei mezzi istruttori (*i.e.*: della consulenza tecnica d’ufficio contabile richiesta da parte attrice) e, successivamente, dell’eventuale accoglimento o rigetto della domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per le ragioni di cui sopra. Inoltre, in ordine a tale specifica questione di diritto – ovvero quali siano gli effetti della mancata indicazione espressa all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” – non si rinvergono, per quanto consta a questo Giudice, precedenti della Corte di Cassazione, per cui essa non risulta essere stata ancora risolta dalla Suprema Corte;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative. In ossequio al secondo comma dell’articolo 363-bis del Codice di Procedura Civile, che impone che l’ordinanza con cui si dispone il rinvio pregiudiziale sia “motivata” e, con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma, che **rechi la specifica**



indicazione delle diverse interpretazioni possibili, questo Giudice ritiene di dover sottoporre all'attenzione della Suprema Corte le seguenti, possibili, ricostruzioni ermeneutiche.

Per quanto riguarda **il problema delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” del contratto di mutuo**, cioè della modalità con cui vengono ad essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, si può ipotizzare **una prima interpretazione**, per cui da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto, né tantomeno con riguardo alla trasparenza bancaria “*sub specie*” di mancata indicazione, a norma del quarto comma dell'articolo 117 T.U.B., del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati. Infatti, da una parte ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente/mutuatario (come nella fattispecie in esame), potrebbe ritenersi che questi possa evincere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria), anche attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, fa parte del regolamento contrattuale (Cass. Civ., n. 23972/2010). Dall'altra parte, avuto riguardo al rispetto della trasparenza bancaria, potrebbe ritenersi che la mancata indicazione della modalità di ammortamento non possa risultare pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “condizioni praticati” a norma dell'art. 117, comma 4, T.U.B., riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione (ad esempio, “alla francese”), la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili “*ex ante*” dal cliente.

A tale impostazione si può però contrapporre **un'altra ricostruzione ermeneutica**, secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento del prestito incide in termini di validità del contratto di mutuo bancario, poiché la N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



determinatezza/determinabilità della stessa, ancorché astrattamente evincibile dalla lettura del piano di ammortamento (es., “a rate costanti”, come in quello c.d. “alla francese”) e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche (purché comprensibili), ed in grado di prevedere e descrivere “*ex ante*” il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, risulta una soluzione difficilmente praticabile in concreto. Infatti, nell’ambito dei rapporti bancari il cliente è normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche indispensabili per comprendere la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere, stante l’elevato tasso di tecnicismo della materia, connotata dall’irrinunciabile ricorso a formule matematico-finanziarie, di talché la determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto potrebbe restare tale solo “sulla carta”, oltre ad esservi una ontologica disparità di forza contrattuale tra clienti, “contraenti deboli” per antonomasia, e gli Istituti di credito (i quali predispongono i contratti secondo lo schema dei moduli e dei formulari per adesione di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.) e, dall’altro lato, che costituisce obbligo “*ex lege*” per le Banche quello di rendere i clienti edotti, in modo chiaro e comprensibile, di quelli che sono il tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere gli stessi in condizione di determinarsi consapevolmente circa le loro scelte contrattuali e di comprendere pienamente la portata, giuridica e, soprattutto economica, delle loro decisioni. In questa prospettiva, dunque, la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” non sarebbe priva di conseguenze, ancorché ad essa si potrebbe se del caso risalire grazie ad una, pur attenta, lettura delle singole clausole contrattuali o dello stesso piano di ammortamento. Infatti, la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale crescente, in cui vengono cioè ad essere corrisposti dapprima prevalentemente gli interessi e poi il capitale), specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, come nel caso concreto, può determinare un significativo incremento del



costo complessivo del denaro preso a prestito per il cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi la sorta capitale; di talché anche la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” costituirebbe un “prezzo”, un “costo”, che va esplicitato chiaramente all’interno del contratto bancario, in ossequio al disposto del quarto comma dell’articolo 117 T.U.B.

Per quanto riguarda **il diverso problema delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta nel contratto di mutuo (susceptibile di porsi separatamente da quello di cui sopra, oppure cumulativamente, come nella fattispecie in esame)**, esso non concerne le modalità con cui vengono composte le singole rate nel rapporto tra sorta capitale ed interessi (proprio del tipo di ammortamento), bensì come vadano rimborsati gli interessi, quali frutti civili del denaro ex art. 820 c.c., atteso che nel **regime di capitalizzazione semplice** gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente progressivamente al capitale iniziale, con il “montante” che è proporzionale al tempo, cioè alla durata di applicazione del tasso; di contro, nel **regime di capitalizzazione composto** l’interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi, per cui il “montante” è calcolato con una formula dove il tempo è posto in esponente (esponente che manca, invece, nella capitalizzazione semplice). Dunque nella capitalizzazione “semplice” gli interessi non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione “composta”, con evidente maggiore onerosità di quest’ultimo regime di capitalizzazione. In tal senso si è espressa, fra le tante, Cass. Civ., Sez. I, n. 2374/1999, ancorché in ordine alla tematica del divieto di anatocismo, che implica comunque la produzione di interessi su interessi (e che non viene qui in gioco, non essendo vietata la produzione di interessi su interessi “*sic et simpliciter*” e non essendo oggetto di contestazione in questo giudizio) secondo cui: “*Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso - soglia, le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli*



composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni”)”.

Fatta questa premessa, si potrebbe ipotizzare **una prima soluzione interpretativa** in base alla quale mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione “composto” (anziché “semplice”, che è quella che normalmente e fisiologicamente riguarda gli interessi debitori) non comporterebbe alcuna conseguenza circa la validità del contratto di mutuo in punto di determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ai sensi dell’articolo 1284 c.c. e del rispetto della trasparenza bancaria ex art. 117 T.U.B., atteso che, anche in questo caso, il cliente potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite. In questo senso parrebbe deporre, sia pure con riguardo alla differente problematica della determinatezza e/o determinabilità del tasso degli interessi passivi, la pronuncia della Terza Sezione della Suprema Corte, n. 25202/2014, secondo cui *“Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. (rispetto al quale l’art. 1284 cod. civ. contiene l’ulteriore previsione dell’onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d’interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem. In quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I **dati** ed il **criterio di calcolo** devono perciò essere **facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale**, mentre non rilevano la **difficoltà del calcolo** che va fatto per pervenire al risultato finale né la **perizia richiesta per la sua esecuzione**”*.



Inoltre, potrebbe obiettarsi (come peraltro sostenuto dalla Banca convenuta nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale) che non avrebbe alcun senso ragionare in termine di indicazione espressa oppure no di un regime di capitalizzazione “composto” piuttosto che “semplice”, atteso che questa dicotomia ha senso solo in astratto, ma non anche allorquando il cliente abbia sottoscritto un contratto in cui il regime di capitalizzazione è stato pattuito con la modalità “composta”, come potrebbe evincersi sulla base delle singole condizioni economiche pattiziate e dal piano di ammortamento. Vale a dire che una diversa ricostruzione che considerasse il confronto con la capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori assumerebbe erroneamente quale parametro di riferimento una differente tipologia di regolamento negoziale, quella appunto in cui la capitalizzazione è “semplice”, che non è stata però scelta in concreto dalle parti e da esse sottoscritta. Infine, potrebbe obiettarsi che la Banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa di calcolo degli interessi, in quanto tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento e sarebbe desumibile dal T.A.N. e dal T.A.E. indicati in contratto.

Seguendo un'altra ricostruzione ermeneutica, invece, il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori andrebbe indefettibilmente indicato espressamente per iscritto nel contratto di mutuo bancario, atteso che tale modalità di capitalizzazione degli interessi, in cui cioè l'interesse, sommato alla sorta capitale, produce poi a sua volta interessi, pur non essendo di per sé vietata dall'ordinamento (artt. 1283 c.c. e 3 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000) – tant'è che non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo, bensì di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto e di rispetto della trasparenza bancaria -, necessiterebbe però di un'espressa previsione per iscritto e di un'adeguata, corretta e trasparente informazione nei confronti del cliente/mutuatario, contraente debole. Ciò in considerazione del fatto che, a ben vedere, oltre ad essere stato dimostrato in matematica finanziaria (nonché dimostrabile, mediante consulenza, di parte o di ufficio, sempre che a tale lacuna negoziale si attribuisca rilevanza giuridica

N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



in termini di invalidità contrattuale) che il regime di capitalizzazione “composto” implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito dal mutuante, in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo, ed inoltre, se si pagano solo le quote del capitale e tutti gli interessi in una volta sola alla fine di un lungo periodo, si sostiene un costo maggiore del piano di rimborso in capitalizzazione “composta” rispetto al piano in capitalizzazione “semplice”. In caso di adozione del piano di rimborso in regime di capitalizzazione “semplice”, invece, il pagamento degli interessi avviene contestualmente alla quota capitale di ciascuna rata, che pertanto viene pagata per intero così come calcolata e riportata nel piano di ammortamento.

Tale premessa conduce, dunque, al risultato per cui **la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi diversa da quella “semplice”, che costituisce il “modus” fisiologico di computo degli interessi ai sensi dell’articolo 821, comma 3, c.c.**, costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, **deve essere indicato nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile**. Ciò in ossequio al disposto di cui all’articolo 117, comma 4, del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), in forza del quale **“I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”**. Inoltre, l’articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, applicabile ai fatti di causa, rubricato “Trasparenza contrattuale”, ed applicabile a tutti i contratti relativi alle operazioni di esercizio del credito, tra cui rientrano certamente i contratti di mutuo, sancisce espressamente che **“Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”**; il che presuppone, evidentemente, che la clausola che prevede la capitalizzazione “composta” degli interessi passivi sia redatta in modo esplicito, onde poter essere poi oggetto di un’approvazione specifica e consapevole da parte del cliente. Con il risultato che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul

N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso; indeterminatezza del tasso che si traduce nella violazione del requisito della forma (pre)scritta “*ad substantiam*” sotto pena di nullità (c.d. “relativa”, azionabile cioè solo dal cliente e rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse ai sensi dell’articolo 127, comma 2, T.U.B.) – ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B.

Dunque, la modalità del regime di capitalizzazione rappresenta un “prezzo” del denaro nei contratti di prestito bancario e, come tale, deve essere indefettibilmente indicato per iscritto all’interno degli stessi; con la conseguenza che, in caso di inosservanza del disposto di cui al quarto comma dell’articolo 117 T.U.B. e relativa nullità parziale dovrebbero applicarsi, attraverso la previsione normativa di cui al sesto comma della succitata norma, il meccanismo sanzionatorio dei tassi “sostitutivi” “B.O.T.” di cui al successivo comma 7, con rideterminazione del piano di ammortamento (cfr. in tal senso Trib. Bari, ordinanza del 04/11/2021; Trib, Vicenza del 22/2/2022).

La necessità che il regime di capitalizzazione “composto” sia chiaramente indicato ed esplicitato in contratto comporterebbe, dunque, che esso non possa in alcun modo ritenersi rispettato per il fatto che le condizioni economiche contenute nel contratto (es. differenza tra T.A.N. e T.A.E., con quest’ultimo indicato in misura maggiore del primo) oppure la composizione delle singole rate indicate all’interno del piano di ammortamento consentirebbero al cliente di verificare in concreto che è stata prevista, appunto, la capitalizzazione “composta”. Una siffatta soluzione interpretativa sarebbe insostenibile, in quanto presuppone che il cliente-mutuatario, di norma dotato di competenze tecniche in materia di matematica finanziaria elementari, se non inesistenti, sia in grado non solo di comprendere dalla strutturazione delle singole rate quale sia la modalità di capitalizzazione degli interessi all’interno di un contratto di mutuo, ma anche quale sia la relativa incidenza in termini economici sul costo complessivo del denaro mutuato. Ciò, peraltro, si risolverebbe in un vistoso capovolgimento degli obblighi in capo alle parti contrattuali, con l’Istituto di credito, tenuto secondo le regole del “*bonus argentarius*” e la normativa vigente (art. 117, N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



comma 4, T.U.B.) a rendere edotto il cliente di tutti i costi e prezzi dei contratti bancari, ivi compresa la modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi, che altrimenti opinando sarebbe di fatto da ciò esonerato, e con il cliente che, invece, sprovvisto delle necessarie competenze tecniche, sarebbe tenuto a verificare quale sia il regime di capitalizzazione (“semplice” o “composto”) applicato nel contratto che va a stipulare, dovendolo desumere da sé in base ad altri elementi contrattuali, spesso equivoci e, comunque, di difficile comprensione per un soggetto dotato di un normale o talvolta inesistente bagaglio di conoscenze in materia di matematica finanziaria. **La seconda ragione** che potrebbe indurre ad accogliere l’interpretazione più rigorosa circa l’obbligo per la Banca di indicare esplicitamente ed inequivocabilmente la modalità del regime di capitalizzazione “composta” del mutuo risiede nella necessità di assicurare il rispetto della trasparenza in un settore, quello bancario, che deve necessariamente essere ad essa ispirato.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza fissati dalla Direttiva 93/13/CEE - ai quali fanno riferimento, sul piano della normativa codicistica e generale gli articoli 1337, 1375, 1346 e 1418 c.c. e, nell’ambito specifico del settore bancario l’articolo 117 T.U.B., **si impone la necessità che nei contratti bancari vengano esplicitati tutti i criteri ed i termini che sono destinati ad incidere, in qualsiasi modo, sul corrispettivo pattuito.** Infatti, in un’operazione di calcolo complessa, il “*quantum*”, isolatamente considerato, senza indicazione del “*quomodo*”, cioè delle modalità con cui deve essere determinato, non appare idoneo ad assolvere adeguatamente al compito di assicurare il grado di consapevolezza, nel cliente-mutuatario, di ciò che va a sottoscrivere e del relativo impegno economico.

Tale necessità ha trovato recente riscontro nella pronuncia del 3 Marzo del 2020 resa nella causa C-125/18 della Grande Camera Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha delimitato in modo netto e rigoroso in che termini possa ritenersi rispettato l’obbligo di trasparenza, di derivazione sovranazionale, nei rapporti di credito. Sia pure in ambito consumeristico, per la Corte di Lussemburgo, onde rispettare l’obbligo di trasparenza di cui alla Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 Aprile 1993 **una** N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



clausola che fissa un tasso d'interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Ne consegue che i Giudici degli Stati membri dell'Unione Europea sono sempre tenuti a verificare la chiarezza e comprensibilità di una pattuizione negoziale che incida sull'oggetto del contratto.

In questo senso si è espressa di recente anche la Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione) nella decisione del 20/9/2018 nella causa C-448/17 in relazione ad un caso in cui il T.A.E.G. era stato indicato contrattualmente mediante un'equazione matematica di calcolo, in un contratto regolato dalla disciplina di recepimento della Direttiva 87/102/CEE, ritenendo (sempre nella logica che permea la disciplina del credito al consumo di tutela del consumatore, finalità perseguita anche dalla suddetta Direttiva al fine di assicurargli di avere piena conoscenza delle condizioni di futura esecuzione del contratto) che **viola l'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, in quanto è priva di chiarezza, la clausola che non consente al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione e, di conseguenza, di essere in possesso di tutti gli elementi idonei ad incidere sulla portata – specie economica – del suo impegno.** Da questo punto di vista, ad esempio, non pare potersi dubitare che una clausola che non indichi correttamente il T.A.E.G. difetti di chiarezza e, quindi, non consenta al consumatore di avere pienamente consapevolezza e conoscenza delle condizioni cui verrà eseguito il contratto.

Allo stesso modo, dunque, il contratto di finanziamento che non contenga l'indicazione scritta ed esplicita del regime di capitalizzazione "composta" non rispetterebbe il principio di trasparenza, di derivazione anche sovranazionale, che N.R.G.A.C. 9120/2022 - Ordinanza



deve animare i rapporti bancari, specie nella fase precontrattuale e della stipula del contratto.

In termini analoghi a quelli della giurisprudenza della CGUE si è espressa anche la giurisprudenza italiana, sia pure in ordine a profili non perfettamente sovrapponibili a quello che viene qui contestato, relativo alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi.

Con la sentenza n. 16907 del 06 Marzo 2019 la Terza Sezione della Suprema Corte ha sancito che “La formulazione di una clausola contrattuale d’indicizzazione contenuta in un contratto di leasing *che non consenta di determinare ex ante il risultato economico della prestazione dovuta alla stregua della stessa è nulla, poiché deve ritenersi non determinabile l’oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1418 e 1346 c.c., non rilevando che, di fatto, ossia a una verifica ex post, lo scostamento tra le varie possibili soluzioni di calcolo consentite dalla formula contrattuale appaia ridotto.*”.

Ancora più incisiva sulla rilevanza della trasparenza bancaria risulta essere **la sentenza n. 12889 del 13 Maggio 2021 della Terza Sezione della Cassazione Civile** che, in relazione ad un’operazione di leasing, dopo avere rilevato l’operatività della trasparenza in senso economico, come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 21 Dicembre 2016, ha tratto quale conseguenza l’esistenza di un potere del Giudice di sindacare l’idoneità della trasparenza stessa ad incidere sullo stesso equilibrio delle relazioni contrattuali, di talché l’”opacità” delle clausole può costituire un sintomo, una spia, di uno squilibrio censurabile giuridicamente. In questo modo è possibile applicare, in caso di inosservanza della trasparenza bancaria, la sanzione della rideterminazione del piano di ammortamento con i tassi sostitutivi “B.O.T.” di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B.

La necessità di assicurare il rispetto della trasparenza, vera e propria stella polare dei rapporti bancari, dunque, ha portato la giurisprudenza sovranazionale ed interna a



sancire, in vari ambiti e tipologie di contratti con Istituti di credito, che affinché la trasparenza sia effettivamente garantita e rispettata, **occorre che di essa sia offerta in concreto un'interpretazione non già formale, che ne assicuri cioè l'osservanza sulla base del solo fatto che le condizioni economiche sono riportate per iscritto, “nero su bianco”, nei contratti, ma adottarne una sostanziale, che in una prospettiva funzionale di tutela del cliente (rispetto al quale la trasparenza costituisce un presidio), assicuri a quest'ultimo l'intelligibilità di quanto va a sottoscrivere e, soprattutto, dell'esatta portata ed incidenza economica delle ricadute del regolamento contrattuale che va a sottoscrivere (Cass. Civ., n. 23655/2021).**

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, presentando uno spiccato carattere di “serialità” non solo all'interno del Tribunale in cui è incardinato il presente giudizio, ma anche in tutti gli altri Uffici di merito – sia di primo grado, sia di appello -, specialmente considerata la diffusività delle controversie in materia bancaria, il numero di mutui stipulati annualmente in Italia e l'elevato tecnicismo e complessità della relativa disciplina, primaria e secondaria, ragion per cui un pronunciamento in via pregiudiziale della Suprema Corte potrebbe prevenire l'insorgere di un significativo contenzioso destinato, con ogni probabilità, ad approdare comunque proprio al vaglio della stessa Corte di Cassazione;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione per la risoluzione della seguente questione di diritto:

“Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni



contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”;

Rilevato che a mente dell'articolo 363-bis, comma 2, c.p.c., in caso di rinvio pregiudiziale il processo è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza;

Letto l'articolo 363-bis c.p.c.;

P.Q.M.

- **DISPONE** il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione affinché offra la propria soluzione in ordine alla seguente questione di diritto: *“Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”;*

- **SOSPENDE** il processo;

- **MANDA** alla Cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte di Cassazione e per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Salerno, 19/07/2023

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. – Nel corso di un giudizio civile volto a far dichiarare la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario, stipulato con un istituto di credito, a causa della mancata indicazione della modalità di ammortamento (nel caso di specie, “alla francese”), della mancata pattuizione espressa del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella vicenda in esame, “composto”) e della mancata pattuizione ed indicazione della modalità di calcolo degli interessi passivi, con una lamentata divergenza tra il tasso annuo nominale contrattualmente indicato e quello (maggiore) concretamente applicato, il Tribunale di Salerno, con ordinanza emessa il 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363-*bis* cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, per la risoluzione di una questione di diritto in tema di contratto di mutuo bancario.

La questione è quali conseguenze derivino dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”: in particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza o l’indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché – stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i

contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Si tratta, in particolare, di stabilire, con riguardo al piano di ammortamento alla francese, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto differenti aspetti: l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, che si afferma essere prescritto dall'art. 821 cod. civ., e l'applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito.

2. – L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di registro generale 15340 del 2023.

3. – Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal Tribunale di Salerno senza aver sentito preliminarmente le parti sul punto.

L'ordinanza di rimessione, invero, non dà conto della previa attivazione del contraddittorio, nell'osservanza di quanto prescritto dal primo comma dell'art. 363-*bis* cod. proc. civ.; e una delle parti del giudizio *a quo* – l'istituto di credito convenuto – con una nota rivolta alla Corte, depositata il 2 agosto 2023, alla segnalazione che l'ordinanza è stata adottata senza la preventiva audizione dei contendenti ha fatto seguire la richiesta di declaratoria della nullità del provvedimento che ha disposto il rinvio.

La disciplina introdotta dalla riforma non precisa quale sia la conseguenza della mancata attivazione del contraddittorio, né rispetto



all'ordinanza di rinvio emessa senza audizione né rispetto all'*iter* successivo del rinvio presso la Corte di cassazione.

La dottrina ha espresso varie posizioni al riguardo.

Secondo una prima lettura, l'ordinanza di rinvio disposta senza aver prima sentito le parti sarebbe irrimediabilmente nulla, giacché emessa in violazione del principio del contraddittorio, con una lesione *in re ipsa* che deriverebbe dall'effetto sospensivo automatico scaturente dal deposito del provvedimento e dall'impossibilità per le parti di interloquire con il Primo Presidente. Ancorché all'apparenza il previo contraddittorio non sia sanzionato da alcuna previsione normativa, alla relativa omissione dovrebbe far seguito, in quest'ordine di idee, l'inammissibilità del mezzo, non potendo il rinvio esaurirsi in una forma di collegamento da un giudice all'altro senza effettivi poteri e diritti garantiti in capo alle parti.

Secondo una diversa opinione, il difetto di contraddittorio dinanzi al giudice del merito non sarebbe motivo di inammissibilità del rinvio da dichiarare in sede di filtro presidenziale, in quanto la disposizione che regola quest'ultimo – art. 363-*bis*, quarto comma – delimita testualmente le ragioni di inammissibilità alla mancanza di una o più delle *condizioni* elencate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma, cioè ai soli presupposti oggettivi del rinvio; tanto più che non potrebbe escludersi che al contraddittorio mancante possa sopperirsi con le memorie nell'ambito della trattazione in udienza dinanzi alla Corte, in base al quinto comma della medesima disposizione.

Pare opportuno rimettere al Collegio la valutazione delle conseguenze della omessa attivazione del contraddittorio dinanzi al giudice *a quo*.

La complessità dei profili che vengono in rilievo orienta nel senso di non precludere, nella presente fase, l'ingresso del rinvio in ragione di un vizio occorso nel procedimento di adozione dell'ordinanza da parte del giudice di merito.

Infatti, la mancata attivazione del contraddittorio non ridonda, *prima facie*, nella insussistenza di un requisito di ammissibilità da dichiarare già in sede di filtro ad opera del Primo Presidente.

Del resto, una valutazione irrimediabilmente negativa nella fase del filtro farebbe venir meno l'eventuale possibilità del recupero *ex post* nella successiva scansione procedimentale, visto che il rinvio è, secondo il codice, destinato al rito in pubblica udienza e prevede termini per memorie.

Inoltre, una tale valutazione non considererebbe il carattere incidentale del rinvio, in relazione all'esercizio di un potere officioso del giudice attribuito nell'interesse obiettivo dell'esatta interpretazione del diritto.

D'altra parte, già in una precedente occasione, posta di fronte ad una *vexata quaestio* sotto il profilo dell'ammissibilità – l'estensione dell'intervento nomofilattico *ex art. 363-bis cod. proc. civ.* alle questioni attinenti alla individuazione della giurisdizione –, la Prima Presidenza, analogamente, ha ritenuto di non arrestarsi ad una decisione di segno negativo, rilevando come l'ammissibilità della questione, proprio per la complessità dei profili in rilievo, non potesse essere *in limine* esclusa (decreto 18 aprile 2023, sull'ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, iscritta al n. 7201 del 2023 di registro generale).



4. – Tanto premesso, ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 363-*bis* cod. proc. civ. per l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

5. – La previa disamina della questione sottoposta alla Corte è motivata dal giudice *a quo* come necessaria alla definizione del giudizio, giacché per decidere sulla domanda – e, prima ancora, per valutare l'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio contabile richiesta da parte attrice – il Tribunale afferma, non implausibilmente, di essere chiamato a valutare tutte le possibili conseguenze derivanti dalle denunciate omissioni (mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese) all'interno del contratto di mutuo bancario oggetto di causa. È, pertanto, soddisfatto, *prima facie*, il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi al Tribunale rimettente, non apparendo, la questione sottoposta, e salvi ulteriori approfondimenti da parte del Collegio, assorbita da una ragione più liquida, che consenta di decidere la controversia a prescindere dalla questione di diritto controversa.

6. – Inoltre, la questione, esclusivamente di diritto, è nuova, non essendo stata ancora risolta *ex professo* dalla Corte di cassazione.

7. – L'interrogativo presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili diverse letture delle norme di riferimento.

Infatti, sotto il profilo delle modalità con cui vengono ad essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, il giudice rimettente ipotizza una prima interpretazione, secondo la quale da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né tantomeno con



riguardo alla trasparenza bancaria. E ciò perché ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria). La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d'altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di "prezzo" e "condizioni" praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili *ex ante* dal cliente.

L'ordinanza di rinvio evidenzia ancora che a tale impostazione si potrebbe però contrapporre una diversa ricostruzione ermeneutica, secondo cui la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all'applicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, come nel caso concreto, sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo "composto") e poi il capitale; di talché anche la modalità di ammortamento alla francese costituirebbe un "prezzo", un "costo" che andrebbe esplicitato all'interno del contratto.

Anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo, l'ordinanza evidenzia che si fronteggiano due interpretazioni: la prima esclude ricadute in termini di validità, perché il cliente potrebbe pur sempre evincere



il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite, tanto più che la banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi, tale informazione essendo implicita nel piano di ammortamento; l'altra ricostruzione, all'opposto, tende a ritenere che la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi, diversa da quella "semplice", costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) "prezzo" del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza.

8. – La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. La questione interpretativa non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità. Lo dimostrano le molteplici pronunce dei giudici di merito sul tema. Vengono altresì in rilievo gli interventi, in sede di risoluzione stragiudiziale delle controversie, dell'arbitro bancario finanziario, anche con una decisione del collegio di coordinamento.

9. – La questione deve essere assegnata alle Sezioni Unite civili, investendo, anche per l'intreccio con il problema processuale della sorte dell'ordinanza di rinvio adottata senza aver prima sentito le parti, un ambito normativamente assegnato al vaglio, sostanzialmente esclusivo, del Collegio allargato della nomofilachia.

P.Q.M.




visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite civili, per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma,

06 SET. 2023

La Prima Presidente

Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 07/09/23



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Silvia Abate

